

**LA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO TORNA A PRONUNCIARSI
SUL DIVIETO DI TORTURA E DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI:
L'INADEGUATEZZA DEGLI STANDARD DI TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL DETENUTO
INTEGRANO UNA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU**

Nota a [C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia \(n. 2\), ric. n. 7509/08](#)

di Veronica Manca

Abstract. La Corte EDU torna nuovamente ad occuparsi della tutela dei diritti umani del detenuto in una recente pronuncia di condanna contro l'Italia. L'11 febbraio 2014 la Corte EDU condanna l'Italia per aver violato gli standard di tutela di cui all'art. 3 CEDU: integra trattamento inumano e degradante lo stato di detenzione prolungato con condizioni di salute particolarmente gravi. Da un'analisi della nota vicenda giudiziaria di Bruno Contrada, il presente contributo si pone l'obiettivo di individuare all'interno della giurisprudenza della Corte EDU e, se sì, in quali termini, una tutela del diritto alla salute del detenuto.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni riassuntivi del fatto: la vicenda giudiziaria. – 2.1. Il periodo di detenzione. – 3. Contrada ricorre alla Corte EDU. – 3.1. La pronuncia della Corte. – 4. Inadeguati standard di tutela delle condizioni del detenuto violano l'art. 3 CEDU. – 4.1. Violazione degli standard minimi di igiene personale. – 4.2. Mancanza di cure mediche necessarie e tempestive: da un'interpretazione evolutiva dell'art. 3 CEDU al diritto alla salute del detenuto. – 4.3. Incompatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto. – 5. In sintesi: la tutela del diritto alla salute del detenuto secondo la CEDU.

1. Introduzione.

Con la sentenza *Contrada c. Italia (n. 2)* la Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi in tema di incompatibilità delle condizioni di detenzione rispetto allo stato di salute del detenuto in relazione all'art. 3 della Convenzione: la decisione, la cui risonanza è stata davvero ridotta rispetto al caso Scoppola ed ipotesi analoghe¹,

¹ C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia (n. 2)*, ex multis, in questa Rivista, con commento di VIGANÒ, [Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali](#), 18 aprile 2012; PECORELLA, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 397 ss.; C. eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, *Torreggiani ed altri c. Italia*, ex multis, in questa Rivista, con nota di VIGANÒ, [Sentenza pilota della Corte EDU sul](#)

rappresenta un ulteriore significativo momento di denuncia della situazione che caratterizza tuttora il sistema carcerario italiano e si colloca all'interno di un più ampio processo di umanizzazione e di codificazione di uno standard minimo di tutela dei diritti fondamentali del detenuto sancito a livello internazionale a cui lo Stato italiano è tenuto ad uniformarsi in tempi necessariamente contingenti e da cui non può assolutamente sottrarsi².

2. Cenni riassuntivi del fatto: la vicenda giudiziaria.

Il caso origina dal ricorso del cittadino italiano Bruno Contrada, la cui vicenda giudiziaria è alquanto nota e controversa: dirigente generale dell'Amministrazione della Polizia dello Stato, accusato di aver collaborato sistematicamente con "Cosa Nostra", il 15 aprile 1996 veniva condannato dal Tribunale di Palermo per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata *ex artt.* 110 e 416 *bis* c.p.³ sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia (tra cui Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese, Salvatore Cancemi) alla pena principale di dieci anni di reclusione ed alla pena accessoria della perpetua interdizione dai pubblici uffici, con applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.

Con sentenza del 4 maggio 2001, la Corte di appello di Palermo assolveva Contrada dei reati di cui ai capi di imputazione "*perché il fatto non sussiste*", non essendo stata raggiunta piena prova circa le "*manifestazioni significative*" della volontà

[sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno](#), 9 gennaio 2013. A commento della sentenza, cfr. anche DELLA MORTE, *La situazione carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani* (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia), in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, pp. 147 ss.; DOVA, *Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2/2013, pp. 948 ss.; TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.* 2013, pp. 11 ss.

² Il riferimento corre immediatamente alla sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia* dell'8 gennaio 2013. Per un approfondimento cfr. in *questa Rivista*, con nota di VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane*, cit.; DELLA BELLA, [Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte Costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire](#), in *questa Rivista*, 19 dicembre 2013; DELLA MORTE, *op. cit.*; DOVA, *op. cit.*; TAMBURINO, *op. cit.* Sul problema del sovraffollamento carcerario in prospettiva comparata cfr. anche ALBRECHT, *Prison overcrowding - finding effective solutions*, Friburgo, 2012; BARKER, *The politics of imprisonment*, Oxford, 2009; GARLAND, *The culture of control*, Oxford, 2003; BOSWORTH, *Explaining US imprisonment*, Los Angeles, 2010.

³ Il capo di imputazione era così strutturato: Contrada era accusato dei reati in concorso in associazione per delinquere pluriaggravata *ex artt.* 110 e 416 co. 4 e 5 per i fatti commessi fino al 29 settembre 1982 (capo A della rubrica) e, dal 29 settembre 1982 in poi (dopo l'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, introdotta con l. 13 settembre 1982 n. 646) di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata prevista dagli artt. 110 e 416 *bis* co. 4 e 6 (capo B della rubrica).

Peraltro, il caso Contrada si presta ad ulteriori riflessioni in termini di configurazione del concorso esterno in associazione per delinquere rispetto alla qualificazione di concorrente necessario, quale membro stabile dell'associazione mafiosa ed inoltre, in tema di valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia: tematiche, che richiederebbero una trattazione approfondita apposta.

dello stesso di “*prestare sostegno all’associazione*”, ritenendo qualificabile nel caso di specie invece un’ipotesi (non coltivata in corso di indagini preliminari), peraltro colpita anche da prescrizione, di favoreggiamento personale⁴.

Gravata dal ricorso per Cassazione del Procuratore generale della Repubblica di Palermo, la Suprema Corte con sentenza della Sezione seconda penale il 12 febbraio 2002 riteneva pienamente fondato il ricorso del pubblico ministero e, per l’effetto, annullava con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello del 4 maggio 2001.

Il giudizio di rinvio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di appello di Palermo (lungo un *iter* processuale di ben 31 udienze) riconosceva Contrada colpevole di concorso esterno nell’associazione mafiosa “Cosa Nostra” e, perciò, lo condannava definitivamente alla pena di dieci anni di reclusione, confermando integralmente la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo il 5 aprile 1996.

Avverso la sentenza di rinvio emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, Contrada proponeva ricorso per Cassazione mediante l’allegazione di corposi motivi di ricorso, a cui faceva seguito, peraltro, il deposito di ulteriori profili di censura. Con sentenza del 10 maggio 2007, depositata l’8 gennaio 2008, la Suprema Corte, Sezione sesta penale, rigettava il ricorso dell’imputato, confermando definitivamente le statuizioni della sentenza di rinvio di secondo grado del 25 febbraio 2006.

Il 2 gennaio 2008 Contrada incaricava il proprio legale di presentare istanza di revisione del processo di condanna: anche se il 24 settembre 2011 la Corte di appello di Caltanissetta riteneva “*non manifestamente infondata*” la richiesta di revisione del processo, il 25 giugno 2012 la Cassazione dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, con cui terminava definitivamente la vicenda giudiziaria di Contrada.

2.1. Il periodo di detenzione.

Dopo aver scontato 31 mesi in stato di custodia cautelare in carcere (dal 24 dicembre 1992 al 31 luglio 1995), l’11 maggio 2007, in esecuzione della pena detentiva, Contrada veniva tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: sin dai primissimi giorni di detenzione, Contrada sottoponeva all’attenzione della Magistratura di sorveglianza numerose istanze al fine di ottenere la concessione del differimento dell’esecuzione della pena ovvero l’autorizzazione ad eseguire una misura alternativa

⁴ Su una diversa ricostruzione e qualificazione dei fatti si fonda il ricorso n. 66655/13, presentato alla Corte EDU dalla difesa di Contrada in data 11 luglio 2008: la difesa riscontra una palese violazione dell’art. 7 della Convenzione, in ragione della mancata applicazione della disciplina di concorso in associazione per delinquere di cui all’art. 416 co. 5 e 6 c.p., vigente prima della riforma del 13 settembre 1982, legge n. 646 a tutti i fatti contestati a Contrada, compresi anche i fatti commessi prima del 29 settembre 1982, essendo stata ritenuta assorbita dalla fattispecie più grave del concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416 *bis* co. 4 e 6 c.p. Il ricorso pende attualmente dinnanzi alla seconda Sezione della Corte EDU.

alla detenzione in carcere, in ragione dell'incompatibilità della stessa con le sue condizioni di salute⁵.

A pochi giorni dall'accesso in carcere, infatti, il quadro clinico di Contrada palesava già una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione: il primo ottobre 2007 il medico responsabile della struttura penitenziaria redigeva un certificato attestante le patologie di cui il detenuto soffriva tra cui ischemia, diabete, depressione, ipertrofia della prostata, cardiopatie, eccessivo dimagrimento *etc.*, palesemente, incompatibili con il perdurare dello stato di detenzione in carcere.

Il 28 dicembre 2007, il Magistrato di sorveglianza disponeva il ricovero di Contrada presso il reparto detenuti dell'Ospedale Cardarelli di Palermo, ma il giorno dopo egli chiedeva di tornare in carcere a causa delle condizioni del reparto giudicate "da incubo" da parte del suo legale⁶.

In seguito, il Magistrato di sorveglianza respingeva reiteratamente le istanze presentate dal detenuto in più circostanze nell'arco temporale intercorrente dal 2007 al 2008, in forza dei rigidi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di differimento dell'esecuzione della pena⁷: il 15 gennaio 2008 il Tribunale di sorveglianza confermava le decisioni di diniego, avverso le quali il detenuto ricorreva per Cassazione il 19 gennaio 2008. La Suprema Corte rigettava i ricorsi di Contrada, ritenendo sufficientemente motivate e dettagliate le ordinanze del Tribunale di sorveglianza.

Anche la quarta istanza del detenuto veniva rigettata definitivamente con ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 15 aprile 2008, così come le successive del 28 febbraio e 19 marzo 2008⁸.

Solamente con ordinanza depositata il 24 luglio 2008, il Tribunale di sorveglianza concedeva la misura della detenzione domiciliare per un periodo di sei mesi con l'obbligo di dimora presso l'abitazione di Napoli ed il divieto di recarsi a

⁵ La difesa di Contrada si era rivolta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, tramite l'invio di un'accorata lettera di supplica al fine di sollecitarlo a concedere la grazia in mancanza di un'esplicita richiesta da parte dell'interessato che, ritenendosi innocente, non intendeva inoltrarla. In un messaggio, Contrada ribadiva al [Corriere della Sera il 29 dicembre 2007](#): "*Non ho mai chiesto, né chiedo, né chiederò mai la grazia a quello Stato da cui mi sarei aspettato un grazie e non una grazia*".

⁶ Così dichiarava il difensore avv. Giuseppe Lipera al [Corriere della Sera il 29 dicembre 2007](#).

⁷ Cass. pen., 5 agosto 2008, n. 35096: "*Il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute è legittimo solo quando le condizioni del detenuto sono così gravi da rendere concretamente incompatibile il regime carcerario ovvero lo stesso risulti contrario ai più elementari principi di umanità, ovvero le condizioni di salute impongano cure non praticabili in ambiente carcerario, neppure facendo ricorso al ricovero esterno ex art. 11 ord. pen.*". Nel caso di specie la Magistratura di sorveglianza riteneva, a più riprese, compatibile il protrarsi dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto e, pertanto, anche a fronte della persistente pericolosità sociale del soggetto, rigettava ogni istanza di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di concessione della misura alternativa della detenzione in carcere non riscontrando la sussistenza dei requisiti costitutivi di accesso ai meccanismi liberatori.

⁸ [Il 17 aprile 2008](#), Contrada chiedeva che gli venisse praticata l'eutanasia. La richiesta era stata presentata al giudice tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dalla sorella, la quale al Giornale dichiarava che Contrada "*vuole morire*" perché "*questa sembra l'unica strada percorribile per mettere fine alle sue infinite pene*".

Palermo; mentre veniva rigettata l'istanza di differimento della pena, in quanto ritenuto un soggetto socialmente pericoloso.

Avverso l'ordinanza del 24 luglio 2008, il detenuto esperiva ricorso per Cassazione: la Suprema Corte annullava l'ordinanza e rimandava la decisione al Tribunale di sorveglianza, il quale con successiva decisione del 20 novembre 2008, confermava la propria precedente ordinanza di diniego, a cui faceva seguito un ulteriore ricorso per Cassazione, respinto definitivamente il 23 dicembre 2009⁹.

L'11 ottobre 2012 Contrada veniva scarcerato per fine pena.

3. Contrada ricorre alla Corte EDU.

Un *iter* giudiziario così lungo, complesso ed articolato prestava necessariamente il fianco alla difesa per l'individuazione di numerosi punti critici e di contrasto rispetto alle garanzie ed ai diritti fondamentali di Contrada sia in qualità di imputato nella fase più strettamente processuale sia di detenuto in sede di esecuzione concreta della pena detentiva in carcere.

Ben tre ricorsi venivano presentati alla Corte di Strasburgo in relazione ad altrettanti profili di censura e di doglianza per la violazione da parte dello Stato italiano dei diritti fondamentali di Contrada in forza degli artt. 3, 5 § 3 e 7 CEDU:

a) con ricorso depositato il 14 novembre 1994, il ricorrente lamentava una violazione dell'art. 5 § 3 CEDU in relazione al superamento dei limiti massimi del periodo di carcerazione preventiva. Il 24 agosto 1998 la Corte respingeva il ricorso, giudicando le ragioni che erano alla base della custodia cautelare "pertinenti e sufficienti"¹⁰;

b) il 31 gennaio 2008, con un secondo ricorso, Contrada opponeva la violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 3 CEDU in relazione al periodo di detenzione compreso tra il 24 ottobre 2007 e il 24 luglio 2008. Il ricorso veniva deciso con sentenza di condanna dalla Corte l'11 febbraio 2014¹¹;

c) l'11 luglio 2008 veniva presentato il terzo ricorso, in cui il ricorrente rilevava la violazione dell'art. 7 della Convenzione, in ragione della mancata applicazione della disciplina più favorevole al reo di concorso in associazione per delinquere di cui all'art. 416 co. 5 e 6 c.p., vigente prima della riforma del 13 settembre 1982, legge n. 646 a tutti i fatti contestati a Contrada, compresi anche i fatti commessi prima del 29 settembre 1982, essendo stata ritenuta assorbita dalla fattispecie più grave del concorso in

⁹ [Il 10 gennaio 2008](#) il Presidente della Repubblica inviava una lettera al Ministero della giustizia per revocare l'avvio dell'*iter* per l'eventuale concessione della grazia, ponendo fine, di fatto, alla *querelle* giudiziaria.

¹⁰ C. eur. dir. uomo, 24 agosto 1998, *Contrada c. Italia*. Per un approfondimento sul punto cfr. ZAGREBELSKY-FUMAGALLI MERAVIGLIA, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee* (1991-1998), vol. 2, Milano, 2006, pp. 733 ss.

¹¹ C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n. 2), ric. n. 7509/08.

associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis co. 4 e 6 c.p. Il ricorso è attualmente pendente innanzi la seconda Sezione della Corte¹².

3.1. La pronuncia della Corte.

In attesa della decisione della Corte circa il terzo ricorso in tema di applicazione retroattiva della legge penale favorevole, l'attenzione ricade necessariamente sulla sentenza di condanna dello Stato italiano dell'11 febbraio 2014 per violazione dell'art. 3 CEDU.

Alla base delle doglianze del ricorso n. 7509/08, depositato il 31 gennaio 2008, il ricorrente invoca la violazione dell'art. 3 CEDU: la mancata concessione del differimento dell'esecuzione della pena ovvero il diniego dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a fronte delle condizioni di salute del detenuto, gravi ed irreversibili, integrano un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo riscontrano una violazione dell'art. 3 CEDU per aver tenuto in carcere Contrada per il periodo tra il 24 ottobre 2007 ed il 24 luglio 2008, nonostante il suo stato di salute fosse ormai incompatibile con il regime detentivo: il ricorrente era affetto da una serie di gravi e complesse patologie e aveva richiesto ripetutamente di poter usufruire degli arresti domiciliari ottenendoli solo una volta nel luglio 2008 dopo nove mesi dalla prima relativa istanza.

La Corte rileva, inoltre, che numerosi rapporti medici redatti anche da ufficiali sanitari dello stabilimento penitenziario e depositati presso le istanze competenti accertano tutti in maniera costante ed univoca l'incompatibilità tra lo stato di salute del ricorrente e il regime di detenzione al quale questi era sottoposto: *“La Cour en conclut que, au vu du contenu des certificats médicaux dont les autorités disposaient, du temps s'étant écoulé avant l'obtention de la détention à domicile et des motifs des décisions de rejet des demandes introduites par le requérant, le maintien en détention de ce dernier était incompatible avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants établie par l'article 3 de la Convention¹³”*.

Con sei voti contro uno la Corte sancisce così la sussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU, argomentando che l'aver mantenuto il ricorrente in condizioni di detenzione sia da considerarsi incompatibile con la proibizione dei trattamenti inumani e degradanti.

Di opinione contraria, il presidente della Corte – giudice Isil Karakas – secondo cui :*“De mon point de vue, sa situation n'atteignait pas le niveau suffisant de gravité pour emporter violation de l'article 3¹⁴”*.

¹² Ricorso n. 66655/13, 11 luglio 2008.

¹³ C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n. 2), ric. n. 7509/08, 13, § 85.

¹⁴ C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n. 2), ric. n. 7509/08, 18.

4. Inadeguati standard di tutela delle condizioni del detenuto violano l'art. 3 CEDU.

La pronuncia della Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai costante e consolidato in ordine alle condizioni della detenzione e, nello specifico, per quanto di interesse, alla compatibilità con lo stato di salute del detenuto e l'efficacia delle cure mediche somministrate all'interno della struttura carceraria¹⁵.

È bene premettere come non esista nessuna disposizione della Convenzione che tuteli espressamente il diritto alla salute delle persone libere, ma l'interpretazione della Corte ne ha permesso il suo riconoscimento tramite la riconduzione nell'alveo dei diritti garantiti, quale corollario, di volta in volta, del diritto alla vita¹⁶, della tutela della dignità umana¹⁷, del diritto al rispetto della vita privata e familiare¹⁸ e del domicilio¹⁹.

Tanto più nei confronti delle persone detenute: il riconoscimento del diritto alla salute dei detenuti è opera esclusiva della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in forza di un'interpretazione evolutiva dell'art. 3 CEDU.

Le pronunce della Corte in materia si possono idealmente suddividere in tre gruppi:

a) insufficienza o precarietà delle condizioni igieniche: trattasi di violazioni macroscopiche delle basilari regole della cura dell'igiene personale del detenuto che integrano a tutti gli effetti ipotesi di trattamento inumano e degradante²⁰;

b) mancanza o inadeguatezza della somministrazione di cure mediche necessarie e tempestive: la qualificazione di trattamento inumano e degradante del mancato intervento delle autorità competenti sulla diagnosi, assistenza e cura dello stato di salute del detenuto interviene grazie ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 3 CEDU a partire dalla sentenza pilota *Kudla c. Polonia*²¹;

c) incompatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute del detenuto: l'attenzione della Corte nei confronti di ipotesi di incompatibilità della

¹⁵ Sulla tutela dei diritti umani del detenuto cfr. anche COLELLA, [La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti \(art. 3 CEDU\)](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2011, pp. 239 ss.; ID., [La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato \(art. 4 CEDU\)](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2011, pp. 248 ss.; ZAGREBELSKY-FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op. cit.* Per una prospettiva comparatistica cfr. ALBRECHT, *Prison overcrowding - finding effective solutions*, cit.; BARKER, *The politics of imprisonment*, cit.; GARLAND, *The culture of control*, Oxford, 2003; BOSWORTH, *Explaining US imprisonment*, cit.; SEVDIREN, *Alternatives to imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, Berlin - Heidelberg, 2011; GARLAND, *Mass imprisonment*, London, 2001; DÍEZ RIPOLLÉS, *Derecho penal español*, Valencia, 2011; ID., *Política criminal y derecho penal*, Valencia, 2013; SIMON, *Mass incarceration on trial*, New York, 2014.

¹⁶ C. eur. dir. uomo, 27 luglio 2004, *Slimani c. Francia*, ric. n. 57671/00, § 27.

¹⁷ C. eur. dir. uomo, 27 maggio 2008, *N. c. Regno Unito*, ric. n. 26565/05.

¹⁸ C. eur. dir. uomo, 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*, ric. n. 2346/02.

¹⁹ C. eur. dir. uomo, 16 novembre 2004, *Moreno Gomez c. Spagna*, ric. n. 4143/02.

²⁰ C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, *Antropov c. Russia*, ric. n. 22107/03; C. eur. dir. uomo, 30 settembre 2010, *Pakhomov c. Russia*, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, *Porumb c. Romania*, ric. n. 19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, *Kozhoar c. Russia*, ric. n. 33099/08.

²¹ C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96.

detenzione rispetto a un quadro clinico del detenuto fortemente compromesso si sviluppa a partire dalla sentenza *Scoppola c. Italia (n.1)*²² del 10 giugno 2008 per affinarsi nel corso degli ultimi anni con importanti pronunce di condanna²³ ed assestarsi definitivamente proprio tramite la sentenza *Contrada c. Italia (n. 2)* dell'11 febbraio 2014²⁴.

4.1. *Violazione degli standard minimi di igiene personale.*

Il primo gruppo di pronunce in cui la Corte individua una violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni di detenzione è rappresentato da ipotesi di gravi e manifeste violazioni ai diritti fondamentali della persona umana, nello specifico la cura dell'igiene personale. Fra tutte, degna di nota è senza dubbio la sentenza *Antropov c. Russia*, in cui il ricorrente lamentava di essere stato detenuto in una cella completamente infestata di insetti e di roditori²⁵. Ancora, si segnalano pronunce della Corte, in cui i detenuti si dolevano del fatto di aver contratto malattie infettive e contagiose durante il periodo di detenzione, quali epatite, Hiv *etc.*²⁶ La Corte, inoltre, ravvisa una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ricorrente che era stato recluso in una cella di 55 metri quadri insieme ad oltre 110 detenuti, la maggior parte dei quali fumatori e, pertanto, era stato esposto continuamente, per più di otto mesi a fumo

²² C. eur. dir. uomo, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia (n. 1)*, ric. n. 50550/06. Per un approfondimento cfr. BEDUSCHI-COLELLA, [La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto a libere elezioni \(art. 3 Prot. 1\)](#), *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2011, 281; COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU)*, cit., pp. 248 ss.; ZAGREBELSKY-FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op. cit.*

²³ C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01; C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05; C. eur. dir. uomo, 17 luglio 2012, *Scoppola c. Italia (n. 4)*, ric. n. 65050/09; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Cirillo c. Italia*, ric. n. 36274/2010. Di segno parzialmente contrario, invece, cfr.: C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10; C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08. Per un approfondimento cfr. RANALLI, *Nuovi interventi della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di trattamento carcerario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2/2013, pp. 158-172.

²⁴ C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia (n. 2)*, ric. n. 7509/08, 13, § 85. Per un approfondimento, è da segnalare il lavoro di COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., nel quale l'autrice prende in esame i vari profili di violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni della detenzione. Alle ipotesi qui elencate si devono aggiungere le pronunce legate al sovraffollamento carcerario ovvero a particolari regimi di detenzione (ad es. *ex art. 41 bis* ord. pen. e c.d. E.I.V.), o ancora in relazione alla pena dell'ergastolo, in regime di isolamento ovvero al trattenimento degli stranieri in appositi centri in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

²⁵ C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, *Antropov c. Russia*, ric. n. 22107/03.

²⁶ C. eur. dir. uomo, 30 settembre 2010, *Pakhomov c. Russia*, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, *Porumb c. Romania*, ric. n. 19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, *Kozhoar c. Russia*, ric. n. 33099/08.

passivo, con conseguente aggravamento delle sue condizioni di salute²⁷ e quello in cui il ricorrente era stato trattenuto per tre giorni in una cella priva di letto, cibo ed acqua²⁸.

In simili casi, la violazione dell'art. 3 CEDU appare chiara e manifesta già da una semplice ricostruzione degli elementi fattuali delle singole vicende: ciò che risulta fortemente deficitario è il mancato apprestamento di misure e di strumenti idonei e funzionali al rispetto della dignità della persona umana, ancor prima che nei confronti della persona detenuta. Pertanto, i giudici di Strasburgo non riscontrano alcuna difficoltà nel qualificare tali ipotesi come trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU²⁹.

4.2. Mancanza di cure mediche necessarie e tempestive: da un'interpretazione evolutiva dell'art. 3 CEDU al diritto alla salute del detenuto.

In ben due occasioni, la Commissione aveva avuto modo di constatare che la detenzione di una persona che versasse in gravi condizioni di salute potesse costituire un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU: tuttavia, a fronte di accertamenti effettuati e raffrontando le cure mediche somministrate con la gravità dello stato di salute, non era mai giunta a segnalare una violazione dell'art. 3 CEDU³⁰.

Soltanto a partire dalla sentenza pilota *Kudla c. Polonia* del 26 settembre 2000 i giudici di Strasburgo prendono piena coscienza della problematica.

Come precisato in numerose pronunce, anche nel caso *Kudla c. Polonia*, la Corte torna a ribadire la natura e la portata dell'art. 3 CEDU: il diritto a non essere sottoposti a tortura o a pene o a trattamenti inumani e degradanti ha valenza ed efficacia assoluta in quanto non è suscettibile di deroga, neppure in caso di guerra o di pericolo pubblico per la nazione (cfr. art. 15 CEDU³¹).

Se l'art. 3 CEDU, norma cardine della tutela dell'integrità psico-fisica della persona umana, non pone limite alcuno, la giurisprudenza della Corte richiede il necessario superamento di una *soglia minima di gravità*, individuata caso per caso in relazione a numerosi fattori: la durata del trattamento, l'età, il sesso, lo stato di salute e le ricadute dello stesso sul fisico e sulla mente di chi lo subisce.

La prova, inoltre, del raggiungimento della soglia minima di gravità deve essere fondata su elementi precisi, concordanti e sufficientemente gravi, atti a dimostrare che sia stato travalicato il limite di una punizione ovvero di una misura legittima.

²⁷ C. eur. dir. uomo, 14 settembre 2010, *Mariana Marinescu c. Romania*, ric. n. 36110/03.

²⁸ C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, *Andreyevskiy c. Russia*, ric. n. 1750/03.

²⁹ COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., p. 239; ID., *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU)*, cit., pp. 248 ss.; ZAGREBELSKY-FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op. cit.*

³⁰ Commissione, rap. 17 dicembre 1981, *Chartier c. Italia*; Commissione, dec. 2 marzo 1998, *Venetucci c. Italia*.

³¹ C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96, 18-19, § 91.

Anche in mancanza di un riferimento espresso, la medesima *ratio* di tutela può essere estesa anche a favore della persona detenuta: la Corte sancisce esplicitamente il diritto del detenuto a delle condizioni di detenzione rispettose della dignità umana: “*The State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity*”³². Tale diritto implica che le modalità di esecuzione della pena detentiva non debbano sottoporre la persona a disagi o prove la cui intensità superi l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione ed impone che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato, in particolare tramite la somministrazione di cure mediche necessitate³³.

L’art. 3 CEDU, pertanto, comporta un obbligo negativo di astensione dal porre in essere dei trattamenti contrari al senso di umanità ed un obbligo positivo di tutelare la salute ed il benessere dei detenuti attraverso la predisposizione delle cure mediche necessarie.

Con la sentenza *Xiros c. Grecia* del 9 settembre 2010, la Corte – sviluppando i principi già espressi dalla Commissione nel suo parere sul caso *Hurtado c. Svizzera* del luglio del 1993 – enuncia in modo analitico gli obblighi che incombono sugli Stati in materia di assistenza e cura medica dei detenuti:

- a) dovere di verificare che lo stato di salute del detenuto sia compatibile con la detenzione;
- b) dovere di provvedere a somministrare cure mediche necessarie;
- c) dovere di adattare, in caso di bisogno, le condizioni di detenzione alle esigenze specifiche legate allo stato di salute del detenuto.

La prima obbligazione (*sub a*) discende dal più ampio principio per cui in uno Stato di diritto l’idoneità e la capacità del soggetto di scontare una pena detentiva è condizione imprescindibile per l’esecuzione della pena stessa.

Se non può dedursi dalla Convenzione un generico dovere di rimettere in libertà ovvero di garantire un ricovero in una struttura ospedaliera esterna ad ogni detenuto che necessiti di particolari cure mediche, tuttavia l’art. 3 CEDU impone in ogni caso allo Stato di tutelare l’integrità fisica delle persone private della libertà e può comportare, in condizioni di incompatibilità con la detenzione, persino l’obbligo di scarcerazione³⁴.

La seconda obbligazione (*sub b*) impone un controllo della Corte sull’effettiva assistenza e cura dello stato di salute della persona detenuta da parte delle autorità competenti, che devono provvedere a garantire il benessere e l’integrità psico-fisica del detenuto sia in fase di diagnosi sia in fase di trattamento della patologia, garantendo la somministrazione della terapia prescritta dai medici. La diligenza e la celerità della

³² C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96, 18-19, § 93.

³³ C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96, 19, § 94. Per un approfondimento cfr. RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

³⁴ C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96, 19, § 93.

Sull’obbligo di scarcerazione cfr.: C. eur. dir. uomo, 19 luglio 2007, *Rojkov c. Russia*, ric. n. 64140/00.

risposta da parte delle autorità sono elementi di valutazione da parte della Corte in sede di giudizio sulla violazione dell'art. 3 CEDU³⁵.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, inoltre, lo standard di adeguatezza delle cure apprestate non è quello "delle migliori cliniche civili", bensì quello "della compatibilità con la dignità umana". Tale principio è stato affermato, di recente, nelle sentenze *Kozhoar c. Russia* del 16 dicembre 2010³⁶ e *Gladky c. Russia* del 21 dicembre 2010³⁷.

Infine, la terza obbligazione (*sub c*) concerne l'idoneità dell'ambiente carcerario rispetto alle specifiche esigenze della salute della persona detenuta.

Pertanto, il vaglio della Corte si concentra essenzialmente su tre elementi al fine di verificare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il suo stato di detenzione continuata: 1. la condizione di salute del detenuto; 2. la reazione delle autorità competenti e la qualità delle cure mediche somministrate; 3. l'adeguatezza della detenzione alla luce dello stato di salute del detenuto.

Tra le più significative pronunce della Corte sul punto, sono da segnalare la sentenza *Wenerski c. Polonia* del 20 gennaio 2009 e la sentenza *Dermanovic c. Serbia* del 23 febbraio 2010: nel primo caso il ricorrente aveva subito un intervento di estrazione parziale dell'occhio destro e si era procurato una ferita nella parte rimanente dell'occhio a causa di uno scontro con un compagno di cella e, pertanto, necessitava di un'urgente operazione, a cui l'amministrazione penitenziaria aveva ripetutamente negato l'autorizzazione con conseguente peggioramento delle sue condizioni di salute; nel secondo caso il ricorrente affetto da epatite C lamentava di non aver ricevuto cure mediche necessarie durante la sua permanenza in carcere³⁸. Se nel caso *Wenerski c. Polonia*, la Corte riscontra una violazione dell'art. 3 CEDU imputabile alla condotta negligente delle autorità competenti; nel caso *Dermanovic c. Serbia*, invece, non rileva una violazione della Convenzione a causa della mancata collaborazione dello stesso ricorrente a sottoporsi a trattamenti medici tempestivi.

Ebbene, in tutte queste sentenze, i giudici di Strasburgo individuano un nucleo di tutela del diritto alla salute del detenuto in riferimento all'art. 3 CEDU, così inteso: sono qualificate trattamento inumano e degradante solamente quelle ipotesi in cui, di fronte a un preciso quadro clinico del detenuto affetto da una grave patologia, le autorità competenti abbiano ommesso di apprestare le cure mediche adeguate e necessarie compromettendo in tal modo la salute del detenuto. Quindi, solamente nei confronti di tali situazioni è configurabile un diritto alla salute del detenuto e, non,

³⁵ RANALLI, *op. cit.*, pp. 160-161.

³⁶ C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, *Kozhoar c. Russia*, ric. n. 33099/08.

³⁷ C. eur. dir. uomo, 21 dicembre 2010, *Gladky c. Russia*, ric. n. 3242/03. Cfr.: COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., p. 239; ID., *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU)*, cit., pp. 248 ss.; ZAGREBELSKY-FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op. cit.*

³⁸ Per un puntuale riferimento delle sentenze in commento cfr. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., p. 240; RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

invece, in termini generici ed assoluti nei confronti di tutte le situazioni astrattamente ipotizzabili.

4.3. Incompatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto.

Nella sentenza *Contrada c. Italia* (n. 2) dell'11 febbraio 2014, la Corte ribadisce i principi sviluppati nelle precedenti pronunce e aggiunge un ulteriore tassello al fine della creazione di uno statuto di tutela del diritto alla salute del detenuto: costituisce trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU anche l'ipotesi in cui le gravi condizioni di salute del detenuto siano incompatibili con una detenzione in carcere prolungata.

Sul punto, la prima pronuncia significativa della Corte è costituita dalla sentenza *Scoppola c. Italia* (n. 1) del 10 giugno 2008: nel caso concreto il ricorrente, il sig. Scoppola, all'età di 67 anni non era più in grado di camminare in modo autonomo e autosufficiente e, in seguito ad una frattura del femore, poteva muoversi soltanto con l'ausilio di una sedia a rotelle. Inoltre, egli era affetto da numerose gravi patologie tra cui diabete e depressione. Detenuto presso il carcere di *Regina Coeli* in Roma, aveva beneficiato in un primo momento della concessione degli arresti domiciliari, misura poi revocata in quanto, secondo il Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non era stato in grado di individuare un domicilio adatto al suo stato di salute e, pertanto, continuava ad essere detenuto in carcere.

La prolungata detenzione nel carcere di Roma per i giudici di Strasburgo rappresenta un'ipotesi di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU³⁹.

Dal caso concreto, inoltre, la Corte elabora il principio generale in forza del quale discende un obbligo, in capo all'autorità giurisdizionale nazionale, di procedere ad una valutazione dell'adeguatezza dell'abitazione del soggetto che versa in condizioni di salute incompatibili con la detenzione prima di adottare provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare⁴⁰.

Ancora, nella sentenza *Enea c. Italia* del 17 settembre 2009, la Corte non riscontra una violazione dell'art. 3 CEDU in quanto non ritiene sussistere un'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto affetto da tetraplegia rispetto al regime detentivo *ex art. 41 bis* ord. pen.: nel caso di specie le autorità competenti avevano correttamente adempiuto ai propri doveri di assistenza e di cura del detenuto sia in fase di diagnosi sia in fase di trattamento delle gravi patologie di cui era affetto⁴¹.

L'appartenenza del soggetto ad un'organizzazione criminale sembra essere stato l'argomento decisivo per non affermare la violazione dell'art. 3 CEDU, nonostante le gravissime condizioni di salute del detenuto: il prolungato regime

³⁹ C. eur. dir. uomo, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia* (n. 1), ric. n. 50550/06, 10-12, §§ 45-51.

⁴⁰ Sul punto cfr. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2011, p. 241.

⁴¹ C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01, 22-23. RANALLI, *op. cit.*, 158-172.

carcerario a cui era stato sottoposto si giustificava in ragione della sua pericolosità sociale⁴².

Nella sentenza *Cara-Damiani c. Italia* del 27 febbraio 2012, i giudici di Strasburgo riscontrano, invece, la violazione dell'art. 3 CEDU: il caso di specie interessava un cittadino italiano di età avanzata ed affetto da paraparesi agli arti inferiori, nonché da diversi disturbi cardiaci ed intestinali. Le gravi patologie fisiche, la presenza di barriere architettoniche e la mancanza di un programma riabilitativo all'interno della struttura carceraria comportavano la necessità di un trasferimento dello stesso presso il carcere di Parma. La Corte segnala la violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto "mantenere in detenzione una persona tetraplegica o in ogni caso gravemente handicappata in condizioni inadatte al suo stato di salute costituisce trattamento degradante"⁴³.

I giudici di Strasburgo tornano nuovamente ad occuparsi del caso Scoppola nella sentenza *Scoppola c. Italia* (n. 4) del 17 luglio 2012⁴⁴. Anche in questa circostanza, la Corte riscontra una violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni di detenzione cui Scoppola era sottoposto nonostante avesse un'età avanzata e fossero presenti patologie gravi quali problemi cardiovascolari, diabete, difficoltà motorie dovute ad atrofia muscolare e alla frattura di un femore, ipertrofia prostatica e depressione.

Nello specifico, la violazione dell'art. 3 CEDU sussiste anche in assenza di una chiara intenzione delle autorità penitenziarie di umiliare il detenuto, essendo sufficiente un negligente ritardo delle stesse nel provvedere alle loro necessità in tempi adeguati⁴⁵.

Anche in recentissime pronunce, la Corte afferma la violazione dell'art. 3 CEDU: basta ricordare, fra tutte, la sentenza *Cirillo c. Italia* del 29 gennaio 2013, in cui il ricorrente, un detenuto affetto da una patologia potenzialmente paralizzante, lamentava l'incompatibilità dello stato di detenzione in carcere rispetto alle sue condizioni di salute e l'assenza all'interno della struttura carceraria di un reparto nel quale potesse svolgere uno specifico programma di fisioterapia ed elettrostimolazione presso centri specializzati di riabilitazione⁴⁶. Secondo la Corte, infatti, il persistere dello stato di detenzione e la mancanza di un trattamento specifico di riabilitazione

⁴² COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti* (art. 3 CEDU), cit., p. 241. Ulteriore pronuncia della Corte sul punto muove dal caso *Raffray Taddei c. Francia*, 21 dicembre 2010, ric. n. 36435/07: la ricorrente, una cittadina francese affetta da gravi disturbi dell'alimentazione e da depressione, lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ovvero la liberazione condizionale e, di conseguenza, contestava la sua permanenza in carcere. La Corte non rileva la violazione dell'art. 3 CEDU nella mancata scarcerazione della detenuta ed, inoltre, non ritiene sufficientemente provata la gravità dello stato di salute.

⁴³ C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05. Cfr. RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Sul punto, cfr. MAZZACUVA, in questa Rivista, [Nuova condanna per l'Italia in relazione alla compatibilità delle condizioni con lo stato del ricorrente Franco Scoppola](#), 20 dicembre 2012.

⁴⁶ C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10; C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08. Cfr. RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

all'interno della struttura carceraria integra un'ipotesi di trattamento inumano e degradante di cui all'art. 3 CEDU.

Di segno contrario, indice di un atteggiamento maggiormente prudenziale da parte della Corte, si registrano due recenti pronunce *Prestieri c. Italia* del 29 gennaio 2013 e *Telissi c. Italia* del 5 marzo 2013: la prima ha ad oggetto il caso del sig. Prestieri, affetto da una grave cardiopatia ed iscritto alle liste dei trapianti, in stato di custodia cautelare, il quale si doleva di non aver potuto seguire la terapia post-operatoria a seguito del trapianto del cuore in una clinica privata e, pertanto, contestava l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione a cui era sottoposto. La Corte considera sufficienti le misure e gli strumenti adoperati dalle autorità competenti nei confronti del detenuto, le cui condizioni di salute non erano, di fatto, peggiorate, ma erano rimaste stabili per tutto il tempo della permanenza in carcere. Non viene riscontrata, quindi, nel caso concreto una violazione dell'art. 3 CEDU⁴⁷.

La seconda pronuncia, *Telissi c. Italia*, vede come protagonista il sig. Telissi, il quale contestava l'insufficienza delle cure mediche ricevute in carcere e l'inerzia delle autorità competenti di fronte al peggioramento delle sue condizioni di salute. La Corte respinge il ricorso, ritenendo sufficienti ed adeguate le misure apprestate dalle autorità competenti nel caso concreto: in forza di una motivazione piuttosto succinta, i giudici di Strasburgo fanno emergere una responsabilità in capo allo Stato esclusivamente in caso di effettiva condotta negligente da parte degli agenti e non in presenza di condotte meramente rimproverabili⁴⁸.

Alla luce della disamina di tutte queste pronunce, la sentenza *Contrada* appare, pertanto, come un definitivo *assessment* di principi di oramai consolidata applicazione: costituisce, infatti, trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU l'ipotesi di incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto rispetto ad uno stato di detenzione in carcere prolungato nel tempo.

Ovviamente, la Corte individua delle condizioni necessarie ai fini della riconduzione di una simile ipotesi sotto l'alveo di tutela dell'art. 3 CEDU, ovvero: la sussistenza di uno stato di salute del soggetto fortemente deficitario e compromesso da gravi patologie; la produzione di documentazione medico-sanitaria del quadro clinico del detenuto quale fonte di prova dell'incompatibilità oggettiva e soggettiva del detenuto rispetto alla sua permanenza in carcere; l'assenza di motivi ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione in carcere quali ad es. la pericolosità sociale del soggetto⁴⁹.

⁴⁷ C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10. Cfr. RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

⁴⁸ C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08. Cfr. RANALLI, *op. cit.*, pp. 158-172.

⁴⁹ C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n. 2), ric. n. 7509/08, 13, § 85. La sentenza, qui in commento, rappresenta un generale *assessment* della precedente giurisprudenza della stessa Corte EDU: C. eur. dir. uomo, 27 luglio 2004, *Slimani c. Francia*, ric. n. 57671/00, § 27; C. eur. dir. uomo, 27 maggio 2008, *N. c. Regno Unito*, ric. n. 26565/05; C. eur. dir. uomo, 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*, ric. n. 2346/02; C. eur. dir. uomo, 16 novembre 2004, *Moreno Gomez c. Spagna*, ric. n. 4143/02; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, *Antropov c. Russia*, ric. n. 22107/03; C. eur. dir. uomo, 30 settembre 2010, *Pakhomov c. Russia*, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, *Porumb c. Romania*, ric. n. 19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, *Kozhoar c. Russia*, ric. n. 33099/08; C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96; C. eur.

Se i primi due requisiti vengono valutati dalla Corte in modo rigido e costante come *conditiones sine quibus non* dell'affermazione della violazione ai sensi dell'art. 3 CEDU, il requisito della pericolosità sociale del detenuto, in relazione della sua appartenenza ad organizzazioni criminali, invece, dal caso Contrada non sembrerebbe rappresentare più un argomento ostativo, a differenza di quanto era stato deciso nella precedente pronuncia della Corte *Enea c. Italia*⁵⁰.

Ecco, allora, che il diritto alla salute del detenuto si afferma anche nei confronti di tali situazioni: rientrano nell'alveo di tutela dell'art. 3 CEDU tutte le situazioni di incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto rispetto alla permanenza in carcere, laddove vengano soddisfatti i requisiti ricavati dalla giurisprudenza di Strasburgo⁵¹.

5. In sintesi: la tutela del diritto alla salute del detenuto secondo la CEDU.

Il diritto alla salute del detenuto non è espressamente sancito da nessuna disposizione della Convenzione e la sua riconduzione all'interno dell'alveo di tutela dell'art. 3 CEDU è da attribuire esclusivamente ad un'opera di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁵².

Manca tuttora una giurisprudenza consolidata in merito al diritto alla salute del detenuto inteso in termini assoluti e generali, suscettibili di essere applicato a tutte le situazioni astrattamente ipotizzabili.

dir. uomo, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia (n. 1)*, ric. n. 50550/06, 10-12, §§ 45-51; C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01, 22-23; C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Cirillo c. Italia*, ric. n. 36274/2010; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10; C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08.

⁵⁰ C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01, 22-23.

⁵¹ *In primis*, C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia (n. 2)*, ric. n. 7509/08, 13, § 85. Così anche: C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96; C. eur. dir. uomo, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia (n. 1)*, ric. n. 50550/06, 10-12, §§ 45-51; C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01, 22-23; C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Cirillo c. Italia*, ric. n. 36274/2010; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10; C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08.

⁵² Ricapitolando: C. eur. dir. uomo, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia (n. 2)*, ric. n. 7509/08, 13, § 85.; C. eur. dir. uomo, 27 luglio 2004, *Slimani c. Francia*, ric. n. 57671/00, § 27; C. eur. dir. uomo, 27 maggio 2008, *N. c. Regno Unito*, ric. n. 26565/05; C. eur. dir. uomo, 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*, ric. n. 2346/02; C. eur. dir. uomo, 16 novembre 2004, *Moreno Gomez c. Spagna*, ric. n. 4143/02; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, *Antropov c. Russia*, ric. n. 22107/03; C. eur. dir. uomo, 30 settembre 2010, *Pakhomov c. Russia*, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, *Porumb c. Romania*, ric. n. 19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, *Kozhoar c. Russia*, ric. n. 33099/08; C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96; C. eur. dir. uomo, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia (n. 1)*, ric. n. 50550/06, 10-12, §§ 45-51; C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Enea c. Italia*, ric. n. 74912/01, 22-23; C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Cirillo c. Italia*, ric. n. 36274/2010; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2013, *Prestieri c. Italia*, ric. n. 66640/10; C. eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, *Telissi c. Italia*, ric. n. 5097/08.

Ad oggi, si rileva esclusivamente la sussistenza di una serie di principi pacifici e cristallini di creazione giurisprudenziale attorno a determinate ipotesi caratterizzate da una notevole soglia di gravità, qualificabili quali ipotesi di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Pertanto, al di là di violazioni macroscopiche ai diritti fondamentali della persona umana (cfr. *supra* p. 8), il diritto alla salute trova tutela solamente ai sensi dell'art. 3 CEDU e concerne due ipotesi soltanto:

a) mancanza di apprestamento di cure mediche adeguate e necessitate;

b) incompatibilità dello stato di detenzione rispetto alle condizioni di salute del detenuto.

Per le ipotesi *sub a)*, le sentenze pilota *Kudla c. Polonia* e *Xiros c. Grecia* hanno delineato i presupposti costitutivi della tutela del diritto alla salute del detenuto, così riassunti: 1. il superamento della soglia minima di gravità, la cui valutazione è relativa e dipende da numerosi fattori del caso concreto come l'età, il sesso, durata del trattamento effetti dello stesso sul fisico e sulla mente del singolo detenuto; 2. la prova deve essere basata su elementi precisi, concordanti e sufficientemente gravi che le autorità competenti abbiano oltrepassato il limite del trattamento penitenziario che deriva da una punizione o sanzione legittima; 3. quadro clinico del detenuto particolarmente grave; 4. la mancanza ovvero inadeguatezza della risposta da parte delle autorità competenti e mancanza di qualità o totale assenza di cure mediche necessarie.

Per le ipotesi *sub b)*, invece, la sentenza *Contrada c. Italia* consolida i principi elaborati nelle precedenti pronunce e per le ipotesi di incompatibilità dello stato di salute con la permanenza in detenzione carceraria aggiunge un ulteriore elemento (punto *sub 5*) rappresentato dall'inadeguatezza della permanenza in carcere rispetto alle condizioni di salute del detenuto.

Pertanto, gli elementi essenziali della tutela risultano così schematizzati: 1. il superamento della soglia minima di gravità, la cui valutazione è relativa e dipende da numerosi fattori del caso concreto come l'età, il sesso, durata del trattamento, effetti dello stesso sul fisico e sulla mente del singolo detenuto; 2. la prova deve essere basata su elementi precisi, concordanti e sufficientemente gravi che le autorità competenti abbiano oltrepassato il limite del trattamento penitenziario che deriva da una punizione o sanzione legittima; 3. le condizioni di salute del detenuto: quadro clinico particolarmente grave e correlato da specifica documentazione medico-sanitaria; 4. la mancanza ovvero inadeguatezza della risposta da parte delle autorità competenti e mancanza di qualità o totale assenza di cure mediche necessarie; 5. l'inadeguatezza della permanenza in carcere rispetto alle condizioni di salute del detenuto.

Solamente nei confronti di queste due categorie, è riscontrabile una tutela *ex art. 3 CEDU*: nei confronti di tutte le altre situazioni di disagio ovvero di doglianza da parte del detenuto in relazione al suo stato di salute non vi è alcuna forma espressa di tutela all'interno della Convenzione ovvero di elaborazione esplicita da parte della giurisprudenza di Strasburgo.

Vi è anche chi considera l'ipotesi di ricondurre tutte le ipotesi intermedie all'interno dell'art. 8 CEDU in tema di tutela della vita privata e familiare al fine di

fornire una forma di tutela convenzionale per tutte le situazioni prive di tutela e per fondarvi anche un onnicomprensivo diritto alla salute delle persone, siano esse persone libere ovvero detenute⁵³.

Auspicabile sarebbe, in ogni caso, l'intervento della Corte di Strasburgo che vada ad individuare un nucleo essenziale di tutela del diritto alla salute all'interno dell'art. 8 CEDU ovvero di un'altra disposizione, a cui possano essere ricondotte almeno tutte le situazioni di disagio ovvero di doglianza del detenuto che non siano necessariamente caratterizzate dai requisiti di gravità ed irreversibilità di cui all'art. 3 CEDU⁵⁴.

⁵³ RANALLI, *op. cit.*, p.171.

⁵⁴ In questo senso anche RANALLI, *Ibidem*.